



# COMUNE DI ROCCASPINALVETI

## (Provincia di Chieti)

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 06-04-2024

**Oggetto: ESUMANZIONE ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE.**

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di aprile, il Sindaco Avv. FIORE CLAUDIA

**Premesso** che allo stato attuale il Cimitero di Roccaspinalveti non presenta disponibilità di loculi per le tumulazioni e si trova nelle condizioni di non poter garantire ulteriori tumulazioni;

**Riscontrata** la necessità di nuovi loculi, onde permettere la continuazione delle tumulazioni presso il suddetto Cimitero;

**Dato atto** che per la costruzione di nuovi loculi, è stata individuata l'area di porzione cimiteriale posta sul lato sud della casa mortuaria di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

**Accertato** che nell'area interessata sono inumate due salme da diversi decenni;

**Accertato** che per le salme di cui trattasi sono già abbondantemente trascorsi gli anni d'inumazione previsti dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e dell'art. 59 del Regolamento Cimiteriale Comunale, pertanto, si può procedere all'esumazione ordinaria delle stesse;

**Ritenuto** di dover provvedere di conseguenza;

**Considerato** che le operazioni in oggetto verranno gestite dal Comune di Roccaspinalveti con incarico a ditta specializzata nel settore;

**Considerato** che sono già stati messi in atto gli strumenti di ricerca per individuare ed avvisare i parenti dei defunti interessati all'operazione, al fine di disporre sulla destinazione dei resti mortali del proprio congiunto;

**Rilevato** che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso del pubblico all'area cimiteriale interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

**Richiamato** l'art. 85, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, che stabilisce che le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi e tombe già avute in concessione;

**Richiamati:**

- il Regolamento Comunale Cimiteriale;
- il D.P.R. 285/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria;

**Visto** l'art. 82, comma 4, del D.P.R. n. 285/1990, che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

**Vista** la L.R. 10 agosto 2012 n. 41, "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria" nella quale al Capo III, art. 26 sono regolate le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

**Vista** la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998;

**Richiamati** gli artt. 50 e 54 del T.U. 267/2000;

### **ORDINA**

Con decorrenza dal 29 Aprile 2024 di procedere all'esumazione ordinaria delle salme inumate e poste nel campo comune situato sul lato sud della casa mortuaria sul quadrante "1" dell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

Nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero;

L'area interessata alle operazioni di esumazione sia opportunamente delimitata e protetta per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

Sia redatto quotidianamente apposito verbale indicando le generalità e condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta), nonché i dati relativi alla sepoltura di nuova collocazione;

Per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

### **INVITA**

I familiari dei defunti di cui agli allegati elenchi a presentarsi presso il Comune di Roccaspinalveti per disporre sulla destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: - Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

### **INFORMA**

Che nel caso di incompleta mineralizzazione, constatata dagli operatori cimiteriali, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi/trasformativi dovranno essere inumati con cassa in materiale biodegradabile per ulteriori 5 anni nel Quadrante 2 dell'Allegato "A";

Che nel caso di completa mineralizzazione, i resti mortali potranno essere raccolti:

- in apposita cassetta di zinco (fornita, previo pagamento dall'appaltatore) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto da collocarsi nel sotterraneo della chiesetta;
- in apposita cassetta di zinco (fornita, previo pagamento dall'appaltatore) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto da collocarsi in apposito loculo previo pagamento all'Ente;
- nell'ossario comune del cimitero Comunale;

Che in caso di disinteresse e/o di irreperibilità dei parenti o in mancanza di cellette ossarie disponibili il Comune provvederà a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti o, in caso di non mineralizzazione, alla inumazione degli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi/trasformativi nel Quadrante 2;

Che i parenti interessati potranno presenziare alle operazioni di esumazione.

### **DISPONE ALTRESI'**

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

- la pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale on line;
- la pubblicazione sul sito web comunale <https://www.comune.roccaspinalveti.ch.it/>;

- l'esposizione all'ingresso del Cimitero Comunale di Roccaspinalveti;
- cartelli segnaletici apposti all'interno del Cimitero Comunale di Roccaspinalveti, interessato alle operazioni di esumazione.

### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa ai fini della sua esatta esecuzione ed ottemperanza a:

- Alla ditta esecutrice;
- Alla ASL 02 Lanciano - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP);
- All'Ufficio Tecnico del Comune di Roccaspinalveti;
- Alla Locale Stazione Carabinieri di Roccaspinalveti;

Che copia della presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Chieti per la sua divulgazione;
- affissa all'ingresso del cimitero comunale fino alla conclusione delle operazioni cimiteriali.

### RENDE NOTO

Che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Avv. FIORE CLAUDIA

*Claudia Fiore*

